

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LO SVOLGIMENTO DI CORSI DI MASTER DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO E DI ALTRE INIZIATIVE POST LAUREA E POST DIPLOMA

Art. 1

L'Università Telematica Pegaso attiva, secondo la normativa vigente, corsi di alta formazione per il conseguimento di diplomi di master di primo e secondo livello. Tali corsi potranno essere altresì attivati in collaborazione con Enti esterni, pubblici e privati, sulla base di apposite convenzioni.

Per accedere ai corsi per master di primo livello occorre essere in possesso della laurea, della laurea conseguita sulla base del previgente ordinamento ovvero di altro titolo equipollente; per accedere ai corsi di master di secondo livello occorre essere in possesso della laurea specialistica, della laurea conseguita sulla base del previgente ordinamento ovvero di altro titolo equivalente.

I titoli di studio conseguiti all'estero, se non ritenuti idonei dalla normativa vigente, devono essere comparabili al titolo italiano valido per l'accesso per durata e livello. Nel rispetto di tale principio, sulla loro ammissibilità delibera il comitato scientifico del Master che li potrà riconoscere equivalenti ai soli fini dell'ammissione al corso.

Può essere consentita l'iscrizione ad un Master di secondo livello – anche se non esplicitamente indicato nel relativo bando – anche a candidati in possesso della sola laurea triennale, su delibera del comitato scientifico del Master.

L'Università Pegaso può attivare altresì corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e aggiornamento professionale, successivi al conseguimento del diploma, della laurea o della laurea magistrale, che possono conferire anche Crediti formativi Universitari in numero inferiore a 60.

Art. 2

I master di primo e secondo livello sono comprensivi di attività didattica e di altre forme di addestramento e studio guidato fornite per via telematica e/o in presenza se previsto.

Le attività didattiche dei master consistono in un ciclo di videolezioni e in tutte le attività necessarie all'acquisizione dei contenuti e delle competenze specifiche previste nelle finalità del percorso formativo.

Il master universitario di primo livello ha durata non superiore all'anno; il master universitario di secondo livello può avere anche durata biennale.

Il corso per master si conclude quando lo studente abbia acquisito almeno 60 crediti per quelli di durata non superiore all'anno e almeno 120 crediti per quelli di durata biennale

Il conseguimento del master è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, le cui modalità sono definite nella scheda/bando del corso.

A coloro che hanno svolto tutte le attività previste e superato la prova finale viene rilasciato il diploma di master universitario di primo o di secondo livello.

I corsi possono essere erogati in italiano o in altra lingua straniera.

Art. 3

Il corpo docente del master può comprendere, oltre a docenti di ruolo dell'Ateneo, anche docenti di ruolo di Università italiane o estere, nonché esperti esterni, ossia non inquadrati nei ruoli universitari, onde garantire il collegamento con il mondo del lavoro e delle imprese e l'aggiornamento professionale.

Art. 4

L'inizio dei master avviene mediante pubblicazione del Bando/Scheda sul sito istituzionale della Pegaso. Le modalità di iscrizione al master, quelle contabili inerenti alle condizioni di pagamento, nonché tutte quelle relative al funzionamento dei corsi sono indicate espressamente nel bando/scheda unitamente alle altre condizioni di cui al successivo articolo 5.

Ogni bando/scheda di master di primo e/o di secondo livello dovrà contenere l'indicazione delle metodologie di esame.

L'Ateneo si riserva la possibilità di ritirare la pubblicazione del bando/scheda in ogni momento al ricorrere di condizioni sopravvenute e ostative al regolare proseguimento.

Art. 5

L'istituzione del master è di competenza del Senato Accademico, anche su proposta di un docente. Il Senato Accademico può nominare il Comitato tecnico scientifico formato dal Direttore e da almeno altri due componenti che possono essere anche docenti universitari di ruolo appartenenti ad altre Università e/o persone estranee al sistema universitario di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico e/o professionale.

Il Senato Accademico approva il programma didattico del master e la composizione del corpo docente, anche conferendo apposta delega al Rettore o al Preside della Facoltà di pertinenza. Le professionalità proposte come docenti dei master, se individuate nel mondo delle professioni, devono dimostrare dal curriculum:

- Possesso della laurea magistrale
- Elevata qualificazione professionale nei settori oggetto della docenza.

Il bando è emanato con decreto rettorale che provvede in casi di urgenza anche all'individuazione dei docenti.

Art. 6

Il Bando/Scheda di attivazione del master deve contenere specificamente anche:

- 1) Finalità e programma didattico del master;
- 2) Lingua di erogazione del corso;
- 3) Eventuale numero minimo degli iscritti senza dei quali il corso non viene attivato;
- 4) Modalità di svolgimento delle eventuali selezioni per l'ammissione;
- 5) Modalità di svolgimento e organizzazione delle attività formative;
- 6) Numero dei crediti assegnati alle diverse attività formative;
- 7) Modalità e tempi delle verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo;
- 8) La sede delle prove finali di profitto e di conseguimento del titolo;
- 9) I titoli di studio richiesti per l'ammissione;
- 10) La proposta di piano finanziario;
- 11) Eventuali Enti e soggetti esterni in partenariato;
- 12) Eventuali borse di studio messe a disposizione.

Art. 7

L'organizzazione e la gestione scientifico-didattica del master spettano al Direttore scientifico del master eventualmente coadiuvato dal Comitato tecnico scientifico se nominato.

Il Direttore scientifico del master è di norma individuato tra persone di elevata qualificazione nelle tematiche del master appartenenti ai ruoli universitari (Ordinari, Associati, Ricercatori anche in quiescenza). In assenza di docenti di ruolo, può essere individuato tra i professionisti di elevata qualificazione professionale e scientifica.

Il Direttore, alla conclusione di ogni edizione del master, redige un report relativo nel quale riportare una breve sintesi sulle attività didattiche e sugli esiti formativi e deve illustrare:

- 1) la numerosità degli iscritti e il tasso di conseguimento titolo;
- 2) le attività didattiche svolte, con particolare riferimento a stage e tirocini, e i risultati formativi raggiunti;
- 3) l'impegno dei docenti e l'analisi degli esiti occupazionali. Tale report rappresenta la base per la riprogettazione di future edizioni e l'implementazione di azioni di miglioramento. Tale report è trasmesso ai competenti uffici di Ateneo per i seguiti di competenza.

Art. 8

La composizione del corpo docente è approvata dal Senato Accademico. L'incarico di insegnamento è conferito, previa approvazione del Senato Accademico ovvero sentito il Rettore, dal Direttore Generale ovvero da altro dirigente dell'Ateneo munito dei necessari poteri ovvero da altro soggetto indicato nella delibera di istituzione, previo accertamento delle situazioni di incompatibilità e di ogni altra situazione di conflitto di interesse secondo le procedure vigenti nell'Università.

Art. 9

Il copyright della eventuale dissertazione resta di titolarità comune dell'allievo e dell'Università. Le copie della dissertazione sottoscritte per la discussione della dissertazione rimangono di proprietà dell'Università. I diritti sulle videolezioni sono tutti di esclusiva proprietà dell'Università, che li acquista dai docenti unitamente alle ore di lezione.

Art. 10

Il presente regolamento viene emanato con Decreto del Rettore e pubblicato sul sito ufficiale dell'Università.